

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI LE SEDI SECONDARIE IN ITALIA E GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTRICICLAGGIO E IL RESPONSABILE PER LA SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, EMANATE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE ASSICURATIVE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata)  
 Nella prima colonna è riportato lo schema dell'Allegato al provvedimento (nel caso delle tabelle, nelle prime tre colonne)  
 Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica

PUBBLICA CONSULTAZIONE	VERSIONE DEFINITIVA	MOTIVAZIONE	ANIA	GRUPPO UNIPOL	SP CONSULTING SRL
<b>Metodologia per l'effettuazione del processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</b> In linea con la metodologia con cui è stata condotta la Valutazione Nazionale dei Rischi, le imprese di assicurazione sono tenute a sviluppare l'autovalutazione attraverso due macro-attività: <b>1. Valutazione del rischio intrinseco dell'impresa</b> Consiste nell'individuare in che modo le minacce - identificate in generale per il settore assicurativo nella Valutazione Nazionale dei rischi - interessano anche ciascuna impresa in relazione alla portata della propria attività effettivamente esercitata, nonché in quale misura i presidi aziendali - assetto organizzativo e sistema dei controlli interni - risultano vulnerabili alle minacce precedentemente identificate. <b>2. Mitigazione del rischio</b> Si consegue attraverso lo sviluppo e l'attuazione di politiche e procedure per fronteggiare i residui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - identificati attraverso la propria valutazione del rischio intrinseco - cui l'impresa rimane esposta.					
<b>1. Valutazione del rischio intrinseco dell'impresa</b> Ai fini dell'identificazione e valutazione, vanno presi in considerazione almeno i seguenti elementi: - la differenziazione dei rami vita in cui opera l'impresa; - la scala dimensionale, ossia l'ammontare annuale dei premi lordi contabilizzati di nuova produzione e delle prestazioni liquidate nonché il corrispondente numero di polizze e di clienti; - i mercati di riferimento; - i canali distributivi, distinguendo tra i diversi soggetti terzi su cui l'impresa di assicurazioni fa affidamento per assolvere gli obblighi di adeguata verifica; in tale contesto, rileva anche l'utilizzo di modalità per l'adeguata verifica a distanza, soprattutto in relazione al beneficiario delle prestazioni); - il numero di clienti - e corrispondente ammontare di premi versati e prestazioni liquidate - classificati nelle più elevate fasce di rischio (PEPs, esteri e nazionali, compresi familiari e/o soggetti che mantengono stretti legami; altri clienti con cariche pubbliche locali; società fiduciarie; trust; altri clienti a fascia di rischio elevata);					
- la presenza di succursali o filiazioni situate in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti"[1], in particolare se a tali succursali o filiazioni è stato chiesto dalla capogruppo italiana di applicare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;	- la presenza di succursali o filiazioni situate in paesi terzi ad alto rischio, in particolare se a tali succursali o filiazioni è stato chiesto dalla capogruppo italiana di applicare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;		Alla luce della segnalazione dell'ANIA e dello Studio SP Consulting, la dicitura "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" verrà sostituita con la dicitura "Paesi terzi ad alto rischio", in conseguenza dell'avvenuta modifica del D. Lgs. 231/07. Tale modifica verrà effettuata alle righe 27, 28, 39, 46, 53 e 60 del presente foglio excel.	Si chiede di sostituire il riferimento a "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" con quello a "paesi terzi ad alto rischio", in analogia a quanto previsto dall'art. 46, c. 6, del regolamento IVASS n. 44/2019 e dallo stesso decreto legislativo n. 231/2007, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 125/2019.	Alla luce dell'attuale contesto normativo, si chiede di chiarire se i "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" debbano essere intesi come: a) Paesi Terzi ad Alto Rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2 lettera bb) del D.Lgs. 231/2007; oppure b) Paesi a rischio elevato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2007; oppure c) congiuntamente come Paesi Terzi ad Alto Rischio e Paesi a rischio elevato. In alternativa, si chiede di voler indicare in apposita nota o in Glossario la definizione di "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti".

<p>- il Paese estero di origine e di destinazione dei fondi concernenti rispettivamente i premi pagati e le prestazioni liquidate, con particolare riguardo a paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti";</p>		<p>- il Paese estero di origine e di destinazione dei fondi concernenti rispettivamente i premi pagati e le prestazioni liquidate, con particolare riguardo a paesi terzi ad alto rischio;</p>			<p>Si chiede di sostituire il riferimento a "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" con quello a "paesi terzi ad alto rischio", in analogia a quanto previsto dall'art. 46, c. 6, del regolamento IVASS n. 44/2019 e dallo stesso decreto legislativo n. 231/2007, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 125/2019.</p>	<p>Alla luce dell'attuale contesto normativo, si chiede di chiarire se i "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" debbano essere intesi come: a) Paesi Terzi ad Alto Rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2 lettera bb) del D.Lgs. 231/2007; oppure b) Paesi a rischio elevato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2007; oppure c) congiuntamente come Paesi Terzi ad Alto Rischio e Paesi a rischio elevato. In alternativa, si chiede di voler indicare in apposita nota o in Glossario la definizione di "Paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti".</p>
<p>- gli elementi significativi risultanti dalle relazioni e dall'ulteriore documentazione rilevante provenienti dalle funzioni di controllo interno; - le risultanze delle verifiche - ispettive e a distanza - condotte dalle Autorità di controllo.</p>						
<p>Ciascuna impresa di assicurazione definisce un proprio indicatore attraverso il quale misurare il livello di rischio intrinseco. In ogni caso, tale indicatore dovrà tenere conto almeno dei dati quantitativi descritti nell'allegato 2 concernenti i fattori di rischio relativi a premi e prestazioni liquidate ivi dettagliati. Il rischio intrinseco così misurato dovrà essere ricondotto in una delle quattro categorie (rischio basso, medio-basso, medio-alto, alto) sulla base dei criteri di attribuzione descritti nella sottostante Tabella A.</p>		<p>Ciascuna impresa di assicurazione definisce un proprio indicatore attraverso il quale misurare il livello di rischio intrinseco. In ogni caso, tale indicatore dovrà tenere conto almeno dei dati quantitativi descritti nelle istruzioni pubblicate annualmente ai sensi dell'articolo 29-sexies del Regolamento 44/2019 e concernenti i fattori di rischio relativi a premi e prestazioni liquidate ivi dettagliati. Il rischio intrinseco così misurato dovrà essere ricondotto in una delle quattro categorie (rischio basso, medio-basso, medio-alto, alto) sulla base dei criteri di attribuzione descritti nella sottostante Tabella A.</p>				
<p>L'attribuzione del livello di rischio intrinseco viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni) considerati, delle analisi poste in essere e delle motivazioni che hanno determinato le scelte effettuate.</p>						
<p>Ai fini della valutazione, le compagnie tengono conto anche di informazioni ricavate da fonti esterne, tra le quali rilevano:</p>						
<p>- l'analisi nazionale dei rischi condotta sotto l'egida del Comitato di Sicurezza Finanziaria (NSRF);</p>						
<p>- le liste e i documenti emanati da istituzioni internazionali e dai governi nazionali in merito a soggetti ed entità sospettati di attività terroristiche.</p>						
<p><b>Tabella A - Analisi del rischio intrinseco</b></p>						
<p><b>Giudizio</b></p>						
<p><b>Rischio basso</b></p>	<p><b>Criteri di attribuzione</b></p>					
<p>I clienti a rischio più elevato sono molto limitati (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono assenti o molto limitati i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti", nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.</p>		<p>I clienti a rischio più elevato sono molto limitati (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono assenti o molto limitati i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi ad alto rischio, nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.</p>				<p>Alla luce dell'attuale contesto normativo, si chiede di chiarire se i "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" debbano essere intesi come: a) Paesi Terzi ad Alto Rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2 lettera bb) del D.Lgs. 231/2007; oppure b) Paesi a rischio elevato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2007; oppure c) congiuntamente come Paesi Terzi ad Alto Rischio e Paesi a rischio elevato. In alternativa, si chiede di voler indicare in apposita nota o in Glossario la definizione di "Paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti".</p>
<p>I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono modesti.</p>		<p>I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono modesti.</p>				
<p>Il monitoraggio dei canali distributivi è pienamente affidabile.</p>		<p>Il patrimonio informativo proveniente dai canali distributivi utilizzati è pienamente affidabile.</p>		<p>Sulla base dell'osservazione formulata dall'ANIA, l'aspetto relativo al presidio delle nuove tecnologie e dei metodi di pagamento è stato inserito nella tabella B (analisi delle vulnerabilità) mentre nella tabella A (analisi del rischio intrinseco) la frase è stata riformulata tenendo in considerazione l'aspetto quantitativo di determinate metodologie di pagamento che prevedono misure di adeguata verifica aggiuntive al fine di individuare il soggetto terzo pagatore. Per la stessa motivazione il fattore di rischio relativo ai canali distributivi non fa più riferimento all'affidabilità del relativo monitoraggio bensì alla qualità/affidabilità del patrimonio informativo che le diverse tipologie di intermediari mettono a disposizione dell'impresa. Pertanto i testi del secondo e terzo capoverso di ciascun livello di rischio sono stati modificati ed è stato inserito un quarto capoverso in ognuna delle quattro gradazioni del livello di vulnerabilità.</p>	<p>La frase sulle nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento dovrebbe essere riformulata, in quanto così come proposta appare più attinente alla valutazione del grado di vulnerabilità che non all'analisi del rischio intrinseco: per la determinazione di quest'ultimo dovrebbe invece essere considerato quanto è rilevante (in termini quantitativi) il ricorso a nuove tecnologie e nuovi metodi di pagamento, e non quanto risulta preesistente questa fattispecie.</p>	
<p>Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento utilizzati sono pienamente protetti e controllati.</p>		<p>Assente o molto limitato utilizzo di metodi di pagamento, anche innovativi, che comportano adempimenti aggiuntivi per individuare il soggetto terzo pagatore.</p>				
<p>Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono assenti o molto limitati.</p>		<p>Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono assenti o molto limitati.</p>				

	Ne segue che l'impresa di assicurazioni non è esposta a un significativo rischio di essere coinvolta – anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.		Ne segue che l'impresa di assicurazioni non è esposta a un significativo rischio di essere coinvolta – anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.				
Rischio medio-basso	I clienti a rischio più elevato sono a un livello limitato o medio (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti ma in numero non significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti", nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.		I clienti a rischio più elevato sono a un livello limitato o medio (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti ma in numero non significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi ad alto rischio, nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.				Alta luce dell'attuale contesto normativo, si chiede di chiarire se i "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" debbano essere intesi come: a) Paesi Terzi ad Alto Rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2 lettera bb) del D.Lgs. 231/2007; oppure b) Paesi a rischio elevato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2007; oppure c) congiuntamente come Paesi Terzi ad Alto Rischio e Paesi a rischio elevato. In alternativa, si chiede di voler indicare in apposita nota o in Glossario la definizione di "Paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti".
	I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti anche se non elevati.		I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti anche se non elevati.				
	Il monitoraggio dei canali distributivi è sufficientemente affidabile.		Il patrimonio informativo proveniente dai canali distributivi utilizzati è sufficientemente affidabile.				
	Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento utilizzati sono abbastanza protetti e controllati.		Basso utilizzo di metodi di pagamento, anche innovativi, che comportano adempimenti aggiuntivi per individuare il soggetto terzo pagatore.			La frase sulle nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento dovrebbe essere riformulata, in quanto così come proposta appare più attinente alla valutazione del grado di vulnerabilità che non all'analisi del rischio intrinseco; per la determinazione di quest'ultimo dovrebbe invece essere considerato quanto è rilevante (in termini quantitativi) il ricorso a nuove tecnologie e nuovi metodi di pagamento, e non quanto risulta presidiata questa fattispecie.	
	Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono limitati o mediamente presenti.		Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono limitati o mediamente presenti.				
	Ne segue che l'impresa di assicurazioni è limitatamente esposta a un significativo rischio di essere coinvolta – anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.		Ne segue che l'impresa di assicurazioni è limitatamente esposta a un significativo rischio di essere coinvolta – anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.				
Rischio medio-alto	I clienti a rischio più elevato sono a un livello consistente (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti in numero significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti", nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.		I clienti a rischio più elevato sono a un livello consistente (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti in numero significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi ad alto rischio, nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.				Alta luce dell'attuale contesto normativo, si chiede di chiarire se i "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" debbano essere intesi come: a) Paesi Terzi ad Alto Rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2 lettera bb) del D.Lgs. 231/2007; oppure b) Paesi a rischio elevato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2007; oppure c) congiuntamente come Paesi Terzi ad Alto Rischio e Paesi a rischio elevato. In alternativa, si chiede di voler indicare in apposita nota o in Glossario la definizione di "Paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti".
	I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti a un livello elevato. Il monitoraggio dei canali distributivi non è pienamente affidabile.		I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti a un livello elevato. Il patrimonio informativo proveniente dai canali distributivi utilizzati non è pienamente affidabile.				

	Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento utilizzati non sono adeguatamente protetti e controllati.		Moderato utilizzo di metodi di pagamento, anche innovativi, che comportano adempimenti aggiuntivi per individuare il soggetto terzo pagatore.			La frase sulle nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento dovrebbe essere riformulata, in quanto così come proposta appare più attinente alla valutazione del grado di vulnerabilità che non all'analisi del rischio intrinseco: per la determinazione di quest'ultimo dovrebbe invece essere considerato quanto è rilevante (in termini quantitativi) il ricorso a nuove tecnologie e nuovi metodi di pagamento, e non quanto risulta presidiata questa fattispecie.	
	Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono significativamente presenti.		Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono significativamente presenti.				
	Ne segue che l'impresa di assicurazioni è abbastanza esposta a un significativo rischio di essere coinvolta - anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.		Ne segue che l'impresa di assicurazioni è abbastanza esposta a un significativo rischio di essere coinvolta - anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.				
Rischio alto	I clienti a rischio più elevato sono a un livello molto consistente (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti in numero piuttosto significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti", nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.		I clienti a rischio più elevato sono a un livello molto consistente (in termini di numerosità ponderata in base al valore dei premi); sono presenti in numero piuttosto significativo i clienti i cui titolari effettivi sono domiciliati in paesi terzi ad alto rischio, nonché le prestazioni liquidate a beneficiari o relativi titolari effettivi ivi domiciliati.				Alta luce dell'attuale contesto normativo, si chiede di chiarire se i "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" debbano essere intesi come: a) Paesi Terzi ad Alto Rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2 lettera bb) del D.Lgs. 231/2007; oppure b) Paesi a rischio elevato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2007; oppure c) congiuntamente come Paesi Terzi ad Alto Rischio e Paesi a rischio elevato. In alternativa, si chiede di voler indicare in apposita nota o in Glossario la definizione di "Paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti".
	I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti a un livello assai elevato.		I movimenti transfrontalieri di fondi concernenti premi incassati e prestazioni liquidate sono presenti a un livello assai elevato.				
	Il monitoraggio dei canali distributivi non è adeguatamente affidabile.		Il patrimonio informativo proveniente dai canali distributivi utilizzati non è adeguatamente affidabile.				
	Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento utilizzati non sono protetti e controllati.		Elevato utilizzo di metodi di pagamento, anche innovativi, che comportano adempimenti aggiuntivi per individuare il soggetto terzo pagatore.			La frase sulle nuove tecnologie e i nuovi metodi di pagamento dovrebbe essere riformulata, in quanto così come proposta appare più attinente alla valutazione del grado di vulnerabilità che non all'analisi del rischio intrinseco: per la determinazione di quest'ultimo dovrebbe invece essere considerato quanto è rilevante (in termini quantitativi) il ricorso a nuove tecnologie e nuovi metodi di pagamento, e non quanto risulta presidiata questa fattispecie.	
	Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono presenti in misura elevata.		Le polizze all'ordine o al portatore nonché prodotti che facilitano in altro modo operazioni anonime o non tracciabili sono presenti in misura elevata.				
	Ne segue che l'impresa di assicurazioni è molto esposta a un significativo rischio di essere coinvolta - anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.		Ne segue che l'impresa di assicurazioni è molto esposta a un significativo rischio di essere coinvolta - anche inconsapevolmente - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.				
<b>2. Analisi delle vulnerabilità</b>							
Le imprese di assicurazioni adottano e attuano politiche e procedure idonee a mitigare il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo identificato nella fase precedente.							
Pertanto, una volta determinata l'intensità del rischio intrinseco, ciascuna impresa è chiamata a definire un proprio indicatore per misurare il livello di vulnerabilità del sistema dei presidi. In ogni caso, tale indicatore dovrà tenere conto almeno dei dati quantitativi descritti nell'allegato 2 concernenti le misure ivi dettagliate di mitigazione del rischio relative a premi e prestazioni liquidate. La vulnerabilità così misurata dovrà essere ricondotta in una delle quattro categorie (vulnerabilità: non significativa, poco, abbastanza o molto significativa) sulla base dei criteri di attribuzione descritti nella sottostante Tabella B.							
L'attribuzione del livello di vulnerabilità così misurata è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio attribuito.							

Tabella B - Analisi delle vulnerabilità		Giudizio		Criteri di attribuzione								
Vulnerabilità non significativa	I presidi in essere sono pienamente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.		I presidi in essere sono pienamente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.		I presidi in essere sono pienamente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.							
	L'impresa ha un ottimo livello di consapevolezza circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).		L'impresa ha un ottimo livello di consapevolezza circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).		L'impresa ha un ottimo livello di consapevolezza circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).							
	L'impresa è dotata di un assetto organizzativo altamente idoneo a individuare e contrastare i rischi.		L'impresa è dotata di un assetto organizzativo altamente idoneo a individuare e contrastare i rischi.		L'impresa è dotata di un assetto organizzativo altamente idoneo a individuare e contrastare i rischi.							
Vulnerabilità poco significativa	I presidi in essere sono ragionevolmente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.		I presidi in essere sono ragionevolmente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.		I presidi in essere sono ragionevolmente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.							
	L'impresa ha un sufficiente livello di consapevolezza circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).		L'impresa ha un sufficiente livello di consapevolezza circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).		L'impresa ha un sufficiente livello di consapevolezza circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).							
	L'impresa è dotata di un assetto organizzativo sufficientemente idoneo a individuare e contrastare i rischi.		L'impresa è dotata di un assetto organizzativo sufficientemente idoneo a individuare e contrastare i rischi.		L'impresa è dotata di un assetto organizzativo sufficientemente idoneo a individuare e contrastare i rischi.							
Vulnerabilità abbastanza significativa	I presidi in essere sono limitatamente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.		I presidi in essere sono limitatamente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.		I presidi in essere sono limitatamente efficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.							
	L'impresa ha livello di consapevolezza non del tutto adeguato circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).		L'impresa ha livello di consapevolezza non del tutto adeguato circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).		L'impresa ha livello di consapevolezza non del tutto adeguato circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).							
	L'impresa è dotata di un assetto organizzativo con numerose carenze, non sufficientemente idoneo a individuare e contrastare i rischi.		L'impresa è dotata di un assetto organizzativo con numerose carenze, non sufficientemente idoneo a individuare e contrastare i rischi.		L'impresa è dotata di un assetto organizzativo con numerose carenze, non sufficientemente idoneo a individuare e contrastare i rischi.							
Vulnerabilità molto significativa	I presidi in essere sono inefficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.		I presidi in essere sono inefficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.		I presidi in essere sono inefficaci per impedire il coinvolgimento dell'impresa di assicurazioni nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.							
	L'impresa ha livello di consapevolezza inadeguato circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).		L'impresa ha livello di consapevolezza inadeguato circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).		L'impresa ha livello di consapevolezza inadeguato circa il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (sulla base delle evidenze, azioni intraprese, formazione, risorse stanziate).							
	L'impresa è dotata di un assetto organizzativo con carenze molto numerose, non idoneo a individuare e contrastare i rischi.		L'impresa è dotata di un assetto organizzativo con carenze molto numerose, non idoneo a individuare e contrastare i rischi.		L'impresa è dotata di un assetto organizzativo con carenze molto numerose, non idoneo a individuare e contrastare i rischi.							
3. Determinazione del rischio residuo												
La combinazione dei giudizi sul rischio intrinseco e sulla vulnerabilità determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo, secondo la scala di quattro valori indicata.												
Rischio intrinseco	alto											
	medio - alto				Rischio residuo medio							
	medio - basso			Rischio residuo basso								
	basso			Rischio residuo non significativo								
		non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa							
		<b>Vulnerabilità insita nel sistema organizzativo e dei controlli</b>										
Una volta determinato il livello di rischio complessivo, l'impresa di assicurazioni – anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio (Risk Appetite Framework – RAF) – individua le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per mitigare tali rischi residui.										Si chiedono chiarimenti ed esempi in merito all'utilizzo del Risk Appetite Framework - RAF.		

L'attribuzione del livello di rischio residuo per ogni compagnia e per l'intero gruppo assicurativo deve essere accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle richiamate iniziative correttive o di adeguamento individuali.							
--	--	--	--	--	--	--	--

[1] Ci si riferisce ai paesi diversi da quelli inclusi nel vigente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007.